

# **COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA**

## **Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale**

**Approvato con deliberazione  
Consiliare n.57 del 28/11/2001**

**Modificato con deliberazione  
Consiliare n.32 del 28/09/2010**

**Modificato con deliberazione  
Consiliare n.38 del 4/06/2015**

**Modificato con deliberazione  
Consiliare n.76 del 28/11/2015**

**Modificato con deliberazione  
Consiliare n.18 del 10/06/2025**

# **Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale**

## **Indice**

### **TITOLO I Disposizioni Generali**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Interpretazione di particolari questioni

Art. 3 - Sede delle adunanze

Art. 4 - Consigliere anziano

Art. 5 - Maggioranza e minoranza/opposizione

### **TITOLO II Funzionamento del Consiglio comunale**

#### **Capo I Convocazione del Consiglio comunale**

Art. 6 - Attività e riunioni del Consiglio

Art. 7 - Convocazione del Consiglio / dell'Assemblea

Art. 8 – Prima adunanza

Art. 9 - Procedura per la convocazione

Art. 10 - Avviso di convocazione – termini e modalità

Art. 11 - Ordine del giorno

Art.12 – Ordine del Giorno – pubblicazione e diffusione

#### **Capo II Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale**

Art. 13 - Deposito degli atti

Art. 14 - Numero legale

Art. 15 - Sedute del Consiglio Comunale

Art. 16 - Sedute di seconda convocazione

### Capo III

#### Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

Art. 17 - Comportamento dei consiglieri

Art. 18 - Comportamento del pubblico

Art. 19 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

Art. 20 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

Art. 21 - Divieto d'uso di telefoni cellulari

### Capo IV

#### Svolgimento delle sedute

Art. 22 – Sedute pubbliche e segrete

Art. 23 - Verifica del numero legale

Art. 24 – Funzioni di segretario della seduta

Art. 25 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

Art. 26 - Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

Art. 27 - Presentazione di proposte ed interventi

Art. 28 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

Art. 29 - Inosservanza dei tempi d'intervento

Art. 30 - Mozione d'ordine

Art. 31 - Intervento del Consigliere per fatto personale

Art. 32 - Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 33 - Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

Art. 34 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

Art. 35 - Richiesta di votazione per parti separate

Art. 36 - Chiusura della discussione

Art. 37 - Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

Art. 38 - Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

Art. 39 - Votazione per parti separate

Art. 40 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

Art. 41 - Forma delle votazioni

Art. 42 - Votazione palese per appello nominale

Art. 43 - Votazione segreta per schede

Art. 44 - Esito delle votazioni

Art. 45 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

#### Capo V Processi verbali

Art. 46 - Compilazione dei verbali

Art. 47 - Contenuto dei verbali

Art. 48 - Annotazioni a verbale

Art. 49 - Sottoscrizione dei verbali

Art. 50 - Approvazione dei verbali

### TITOLO III Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

#### Capo I Diritti

Art. 51 - Diritto d'iniziativa

Art. 52 - Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

Art. 53 - Diritto di interrogazione dei consiglieri sulle attività degli uffici dei servizi comunali

Art. 54 - Diritto di presentazione di interpellanze

Art. 55 - Domande d'attualità

Art. 56 - Mozioni

## Capo II Doveri

Art. 57 - Rispetto del Regolamento

Art. 58 - Assenza dei consiglieri

Art. 59 - Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

## TITOLO IV Organizzazione del Consiglio comunale

### Capo I Articolazione del Consiglio

Art. 60 - Articolazioni del Consiglio comunale

### Capo II Presidenza del Consiglio comunale

Art. 61 - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 62 - Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

### Capo III Commissioni consiliari permanenti

Art. 63 - Costituzione delle Commissioni consiliari

Art. 64 - Composizione delle Commissioni consiliari

Art. 65 - Funzioni delle Commissioni

Art. 66 – Elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari

Art. 67 - Poteri ed attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari

Art. 68 - Articolazioni interne delle Commissioni consiliari permanenti

Art. 69 - Convocazione delle Commissioni

Art. 70 - Validità delle sedute e delle votazioni

Art. 71 - Partecipazione ai lavori della Commissione

Art. 72 - Disciplina delle sedute delle Commissioni

Art. 73 - Verbalizzazione delle sedute

Art. 74 - Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni

#### Capo IV Gruppi Consiliari

Art. 75 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

Art. 76 - Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

#### Capo V Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 77 - Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari

Art. 78 - Risorse finanziarie

Art. 79 - Gestione delle risorse destinate al Consiglio comunale

Art. 80 - Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari

Art. 81 - Disposizioni finali e transitorie

# **Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale**

## **TITOLO I Disposizioni Generali**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale dell'Organo.

### **Art. 2 Interpretazione di particolari questioni**

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Sindaco nelle sue funzioni di presidenza dell'Assemblea, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco/Presidente (o a chi ne fa le veci in relazione alla presidenza dell'assemblea). Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

### **Art. 3 Sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, in una sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. Le riunioni delle Commissioni consiliari e dei Gruppi consiliari, nonché degli altri organismi a

composizione collegiale operanti nell'ambito del Consiglio si tengono in locali appositamente predisposti presso la sede comunale.

4. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

#### Art. 4 Consigliere anziano

1. In ordine alle disposizioni previste dal presente regolamento ed alle funzioni ad esso attribuite, il Consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla stessa carica proclamati consiglieri; in caso di parità di voti, il Consigliere anziano è considerato quello più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

#### Art. 5 Maggioranza e minoranza/opposizione

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti nella lista collegata al Sindaco.

2. Per minoranza/opposizione devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste diverse da quella indicata al comma 1.

### TITOLO II Funzionamento del Consiglio comunale

#### Capo I Convocazione del Consiglio comunale

#### Art. 6 Attività e riunioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare e si svolge continuativamente nello stesso. Nell'ambito dell'attività istituzionale il Consiglio può definire la programmazione di sessioni di lavoro dedicate a particolari tematiche.

2. Il Consiglio può riunirsi anche per sessioni dedicate a temi speciali, per sedute aperte alla cittadinanza, nonché per sessioni dedicate all'esame di interpellanze ed interrogazioni.

3. Il Consiglio si riunisce:

- a) per determinazione del Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno dei lavori dell'assemblea;
- b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati, entro venti giorni dalla richiesta.
- c) Su richiesta dell'organo regionale di controllo, quando assegna al consiglio il termine per l'approvazione del bilancio ai sensi dell'art.141 comma 2 del T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000 n°267;
- d) Su richiesta del Revisore del conto quando esso presenta referto su gravi irregolarità nella gestione dell'ente ai sensi dell'art.239 comma 1 del T.U. approvato con D.lgs. 18/8/2000 n°267;
- e) Su richiesta di almeno 250 cittadini, quando sottopongono al Consiglio proposte o schemi di deliberazione, ai sensi dell'art.62 dello Statuto. In tal caso il Consiglio Comunale deve assumere il relativo provvedimento entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma 3 l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 8 deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

#### Art. 7

##### Convocazione del Consiglio

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco con avviso formale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vice Sindaco

#### Art.8

##### Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno 5 giorni prima della seduta stessa.
2. L'adunanza è riservata alla convalida degli eletti dopo la eventuale surrogazione, ed avviene in seduta pubblica, con votazione palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, ed alla adozione di tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge e quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 9  
Procedura di convocazione \*

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2- Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, il rendiconto di gestione ed il Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) e sue varianti generali; tutte le altre sono da ritenersi straordinarie. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza, per qualsiasi proposta di deliberazione, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

**\* Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

Articolo 10  
Avviso di Convocazione – termini e modalità \*

1. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale a mezzo di posta elettronica o di breve messaggio “sms” sul telefono o posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione, completo dell'ordine del giorno, è pubblicato, a disposizione dei Consiglieri e di chiunque vi abbia interesse, sul sito internet del comune. L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora e ed il luogo della riunione con invito a parteciparvi.

2. I Consiglieri devono dichiarare l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica, e il numero o i numeri di telefono per il messaggio “sms”, dove ricevere la convocazione. A tal fine, i Consiglieri sottoscrivono apposita dichiarazione unilaterale.

3. Con un breve messaggio “sms” ai Consiglieri sono comunicati gli elementi essenziali della convocazione: data, ora, luogo (se diverso dalla sede municipale).

4. Ai Consiglieri che dispongono di una casella di posta elettronica sono inviati la convocazione e l'ordine del giorno nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione e la documentazione in formato digitale. I Consiglieri che non dispongono di una casella di posta elettronica, ricevuto il messaggio “sms”, possono verificare l'ordine del giorno sul sito internet del comune, ovvero visionare la convocazione e i documenti presso la Segreteria comunale.

5. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea ai Consiglieri.

6. L'avviso di convocazione è comunicato ai Consiglieri e pubblicato sul sito internet:

- a. per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni prima - naturali e continui – la data fissata per la riunione;
- b. per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima - naturali e continui – la data fissata per la riunione.

Nel computo dei termini non è compreso il giorno di invio della comunicazione, mentre vi rientra il giorno di svolgimento della seduta. L'eventuale ritardato invio della convocazione è sanato quando il consigliere interessato partecipa alla riunione.

7. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. Nel caso, la maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione può richiedere

che la trattazione di uno o più argomenti sia differita ad altra seduta, a condizione che non vi siano termini perentori da rispettare. Del rinvio è data comunicazione ai Consiglieri assenti.

8. Il Sindaco dopo l'invio della convocazione, per argomenti ritenuti urgenti e sopravvenuti, può integrare l'ordine del giorno secondo le disposizioni del comma precedente.

9. Ogni qual volta, nel presente Regolamento si usi l'espressione "consegna dell'avviso di convocazione" si deve sempre intendere la stessa quale sinonimo di "trasmissione dell'avviso convocazione".

**\* Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 32 del 28/09/2010**

**\* Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

## Art. 11 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio sono stabiliti dal Sindaco e costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo quanto stabilito dal precedente art.6 comma 3;

3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

4. Nell'ordine del giorno deve essere specificato se l'argomento si deve trattare in seduta segreta. In caso di mancata specificazione gli argomenti sono trattati in seduta pubblica, salvo quando il Consiglio Comunale deliberi di rendere segreta la trattazione di un argomento, come previsto al successivo art.22.

5. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta dai cittadini, ai sensi dell'art.62 comma 2 dello Statuto e del precedente art.6 comma 3 lett. e), il Sindaco iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.

## Articolo 12 Ordine del Giorno - pubblicazione e diffusione \*

1. L'avviso di convocazione completo di ordine del giorno – che reca l'elenco degli argomenti da trattare durante la seduta - viene pubblicato sul sito internet dalla data di trasmissione della convocazione.

2. Il Sindaco può disporre la diffusione dell'avviso di convocazione attraverso ogni altro mezzo ritenuto idoneo per coinvolgere la cittadinanza: manifesti, avvisi su quotidiani locali, televisioni locali, radio, ecc.

**\* Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 32 del 28/09/2010**

## Capo II Disciplina delle riunioni del Consiglio comunale

### Art. 13 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale, nei tre giorni naturali prima della data fissata per la seduta. Gli atti devono essere corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.

### Art. 14 Numero legale

1. Il Consiglio si riunisce con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune;
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, il Sindaco riunisce l'assemblea consiliare in seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno; la seduta per essere valida deve avere la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune;
3. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco. Nel caso in cui, per assenza del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal Vicesindaco questo si computa nel numero necessario a rendere valida la seduta.
4. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

### Art. 15 Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 10 comma 1, riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno con avviso da notificare al consigliere almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

5. Per sessioni speciali, sedute celebrative, sedute aperte alla cittadinanza nelle quali non vi sia comunque necessità di votazione di provvedimenti o su documenti, nonché nelle sedute dedicate esclusivamente all'esame di interpellanze e di interrogazioni in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo il numero legale si dà per presupposto. È fatta comunque salva la possibilità di ciascun consigliere di richiedere la verifica del numero legale nel corso di tali sedute.

6. Anche nel caso in cui non è stato precedentemente previsto – con le procedure di cui all'art.10 comma 5 – il Consiglio, su proposta del Sindaco, nel caso in cui la seduta si sia protratta in ora tarda e non si sono esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, può disporre a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, di aggiornare la seduta stessa al giorno successivo. Di tale aggiornamento è dato avviso, anche solo telefonico e senza limiti di tempo, ai soli consiglieri assenti.

#### Art. 16

##### Sedute di seconda convocazione

1 - È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2 – L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3 - L'avviso per la seduta di seconda convocazione è effettuato dal Sindaco. Quando la data non risulti indicata in quella della prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nel termine di giorni tre prima di quello fissato per l'adunanza anche se ordinaria e nei modi di cui all'art. 10. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco stesso.

4 - Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato, almeno 12 ore prima la seduta, soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

5 – Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta e potrà essere riconvocata con le modalità stabilite dal presente articolo.

6 – Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione

possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal precedente art.10 comma 3.

### Capo III

#### Comportamenti dei partecipanti alle sedute del Consiglio comunale

##### Art. 17

##### Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 18  
Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
- 2 – I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
3. Il Presidente dell'assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel precedente comma 1. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta.
4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e/o quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il soggetto che presiede l'assemblea dichiara sospesa la riunione; se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

.

Art. 19  
Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione del membro della Giunta non consigliere.
2. Oltre al Segretario Comunale ed ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'assemblea, il Sindaco / Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di dirigenti e funzionari / Responsabili di Servizio, professionisti incaricati, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco / Presidente può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Sindaco / Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.

5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco / Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

#### Art. 20

##### Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L' Assessore non consigliere, di cui all'art.29 comma 2 dello Statuto, partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze o alle interrogazioni presentate.

2. L'Assessore di cui al precedente comma non ha diritto di voto e la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

#### Art. 21

##### Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari. Tale divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e sia nello spazio riservato ai consiglieri.

2. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

#### Capo IV

##### Svolgimento delle sedute

#### Art. 22

##### Sedute pubbliche e segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Sindaco nell'ordine del giorno o il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.

2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare, in relazione alle quali può aversi discussione con espressione di valutazioni ed apprezzamenti riferiti ai nominandi.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

4. Qualora il Consiglio decida o debba procedere in seduta segreta, tutti i soggetti estranei all'assemblea, fatta eccezione per il Segretario, nonché per il personale di assistenza all'aula ed all'Organo, devono lasciare l'aula.

5. Le sedute possono essere oggetto registrazione, di trasmissione televisiva o radiofonica, anche in diretta. In tal senso il Sindaco / Presidente ha facoltà di autorizzare registrazioni, riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

#### Art. 23

##### Verifica del numero legale

1. La seduta del Consiglio è aperta con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuata dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.

2. Il Sindaco / Presidente, durante la seduta, non è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno o più consiglieri. È fatta comunque salva la possibilità, per il Sindaco / Presidente, di operare la verifica del numero legale nel momento in cui sia palesemente rilevata l'assenza della maggior parte dei consiglieri dall'aula e prima della votazione.

3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

4. Se la seduta non ha numero legale, il Sindaco / Presidente o comunque il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco / Presidente o comunque il soggetto che in quel momento presiede l'assemblea dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

5. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco / Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore nel caso in cui si deve procedere a votazione segreta.

#### Art. 24

##### Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o dai dirigenti comunali / Responsabili di Servizio che siano stati nominati Vice Segretari, ai sensi dell'art.50 dello Statuto e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di imprevisto impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 4 e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

3. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.

## Art. 25

### Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 55 del presente regolamento, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Sindaco / Presidente in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma 2, uno o più interventi volti a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa valutazione positiva della Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
4. Il Sindaco / Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.
6. Non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno salvo il caso di cui al comma successivo;
7. Il Sindaco/Presidente, in presenza di fatti e circostanze eccezionali, in presenza di tutti i Consiglieri in carica, può richiedere di mettere in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno; Il Sindaco/Presidente pone la questione in votazione; l'argomento può essere trattato solo in presenza del voto unanime dei consiglieri.

## Art. 26

### Trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può, dal Sindaco/Presidente, essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco / Presidente stesso o di un consigliere.

Art. 27  
Presentazione di proposte ed interventi

1. Prima della discussione di una proposta per la quale sia stata elaborata una relazione da parte del Sindaco, dell'Assessore delegato ovvero del Consigliere proponente, il Sindaco / Presidente dispone la lettura della relazione medesima.
2. Successivamente sono ammessi a parlare i consiglieri, gli Assessori, nonché il Sindaco, nell'ordine di iscrizione.
3. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 28  
Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco / Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri. I consiglieri si esprimono in lingua italiana.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto e ai regolamenti.
6. Gli interventi dei consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti.
7. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.
8. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non consiglieri, previsti dallo Statuto.

9. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

#### Art. 29

##### Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Il Sindaco / Presidente formula avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Sindaco / Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

#### Art. 30

##### Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Sindaco / Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco / Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

#### Art. 31

##### Intervento del Consigliere per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco / Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco / Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 32  
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte dal Sindaco/Presidente o da uno o più consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte dal Sindaco/Presidente o con domanda sottoscritta da almeno tre consiglieri.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 33  
Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, deposti sul banco del Sindaco / Presidente che provvede a darli in copia ai Presidenti dei Gruppi consiliari.
3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco / Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.
4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000, salvo che sia presente in aula il Responsabile del Servizio competente e lo stesso, interpellato dal Sindaco, esprima parere favorevole.

Art. 34  
Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Il Sindaco / Presidente, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, legge tutti gli emendamenti e gli

ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo 33, comma 2 del presente regolamento. Anche un solo consigliere può richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.

2. Il Sindaco / Presidente accorda tale sospensione e può - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - accordare un tempo superiore.

3. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto al Sindaco/Presidente i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Sindaco / Presidente o del proponente.

4. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

#### Art. 35

##### Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno tre consiglieri presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

2. In materia urbanistica, ove sono previste controdeduzioni del Consiglio Comunale a osservazioni e/o opposizioni da parte dei cittadini, a queste si controdeduce con votazioni separate, singolarmente o per gruppi omogenei.

#### Art. 36

##### Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare;

3. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

#### Art. 37

##### Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 33, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 28, comma 5 del presente regolamento.
4. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
5. Prima di procedere alla votazione il Sindaco / Presidente cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.
6. Il Sindaco / Presidente dichiara chiusa la votazione dopo aver verificato l'espressione di voto da parte dei consiglieri entro termine adeguato a provvedere alle operazioni,

#### Art. 38

##### Votazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 33 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

#### Art. 39.

##### Votazione per parti separate

1. Qualora si proceda, ai sensi dell'articolo 35 del presente regolamento, a votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, esclusa l'ipotesi del comma 2 del medesimo art.35 , si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni

per parti separate.

#### Art. 40

##### Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.
2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Sindaco / Presidente concede la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 37 del presente regolamento. Successivamente la richiesta viene posta in votazione ed essa risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
3. In caso di accoglimento della richiesta viene posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 37 del presente regolamento.

#### Art. 41

##### Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano (votazione palese semplice). In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.
2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.
3. Nelle votazioni per alzata di mano l'espressione del voto deve aversi nella fase intercorrente tra il momento in cui il Sindaco / Presidente dichiara aperto e quindi chiuso il procedimento di votazione.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Sindaco / Presidente, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del presente regolamento.

Art. 42  
Votazione palese per appello nominale

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Tale richiesta deve essere presentata in forma scritta dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Sindaco / Presidente illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei consiglieri.
3. Il Segretario o suo incaricato fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Sindaco / Presidente, che proclama il risultato.

Art. 43  
Votazione segreta per schede

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Sindaco / Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco/ Presidente nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 44  
Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. Terminate le votazioni il Sindaco / Presidente ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Sindaco / Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

## Art. 45

### Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
2. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve comunque essere congruamente motivata nel provvedimento.

## Capo V

### Processi verbali

## Art. 46 (\*)

### Compilazione dei verbali

1. Le sedute del Consiglio comunale vengono registrate integralmente su file audio che raccolgono la registrazione che costituisce verbale della seduta e viene allegato al testo della delibera.
2. Il verbale delle adunanze, redatto in forma di file audio, salvo il caso particolare delle adunanze segrete, costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, dal Consiglio Comunale, attraverso le deliberazioni;
3. Nel verbale verrà riportato, qualora richiesto espressamente dal consigliere, la motivazione dell'intervento come dichiarazione di voto, redatta in forma sintetica.
4. Nel caso di guasti dell'impianto, si procede alla verbalizzazione sintetica.
5. Per la trattazione di argomenti in seduta segreta l'impianto di registrazione viene disattivato ed il verbale è redatto con le modalità di cui al punto precedente

**(\*) Articolo sostituito con deliberazione consiliare n.76 del 28/11/2015**

## Art. 47 (\*)

### Contenuto dei verbali

1. Il file audio dell'intera seduta consiliare verrà pubblicato integralmente sul sito web comunale;
2. In merito alla diffusione via web del file audio in questione da parte di soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale si dovranno osservare le seguenti disposizioni:
  - a) è autorizzata la diffusione integrale del file audio;
  - b) è consentita la diffusione parziale a condizione che si tratti di pubblicazione integrale di un singolo intervento all'ordine del giorno
  - c) è consentita la diffusione parziale anche di un singolo intervento all'ordine del giorno, previo consenso scritto dell'interessato;

3. Qualsiasi utilizzo del file audio sopra citato in violazione di quanto sopra disciplinato o dei principi di trasparenza nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. sarà punito ai sensi di legge.

**(\*) Articolo sostituito con deliberazione consiliare n.76 del 28/11/2015**

Art. 48  
Annotazioni a verbale

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco / Presidente, i loro interventi e/o le loro dichiarazioni di voto dattiloscritte, vengono allegati al verbale di deliberazione, purché il relativo testo sia consegnato al Segretario Comunale prima della votazione. In tal caso dell'intervento e del relativo allegato deve farsi menzione nel verbale di deliberazione.

2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 49  
Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Sindaco / Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.

Art. 50 \*  
Approvazioni dei verbali

**\* Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

Articolo 50-bis \*  
Trasmissione di Capigruppo

**\* Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 28/09/2010**

**\* Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

### TITOLO III Diritti e doveri dei Consiglieri comunali

#### Capo I Diritti

#### Art. 51 Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni; queste devono essere presentate al protocollo dell'ente, ovvero nel corso della seduta del Consiglio Comunale prima dell'inizio della discussione sui punti all'ordine del giorno. Entro 30 giorni dalla presentazione il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono

2. I Consiglieri, con le medesime modalità stabilite dal precedente comma, possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno di specifiche proposte di deliberazione. Tali proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto. Il Sindaco può iscrivere all'ordine del giorno la proposta di deliberazione alla seduta del Consiglio Comunale successiva alla richiesta; la mancata iscrizione della proposta all'ordine del giorno, deve essere adeguatamente motivata dal Sindaco stesso.

#### Art. 52\* Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dalla legge e dal vigente Regolamento sul diritto di accesso.

2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia, nei casi, con le limitazioni e con le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nonché da quanto stabilito nel Regolamento comunale sul diritto di accesso.

3. L'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del Comune può avvenire anche informalmente, con richiesta rivolta al Responsabile del Servizio che li detiene, qualora le informazioni in essi contenute non presentino profili di particolare complessità o delicatezza.

4. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono essere presentate alle aziende ed enti predetti direttamente dal Consigliere Comunale che trasmette la richiesta per conoscenza anche al protocollo del Comune.

5. Il diniego o differimento può essere opposto nel rispetto delle misure di garanzia per gli interessati definite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

6. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti o di informazioni particolari da parte di un Consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Dirigente / Responsabile del Servizio interessato nel termine dei 30 giorni trasmette la documentazione nel frattempo reperita ed invia la restante nel più breve tempo possibile.

**\* Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

#### Art. 53 \_

##### Diritto di interrogazione dei consiglieri

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000, i consiglieri comunali possono presentare interrogazioni al Sindaco su fatti specifici.
2. L'interrogazione consiste nella domanda, non motivata, rivolta al sindaco per avere informazioni anche in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al sindaco, e l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta: in difetto, la risposta si intende scritta.
4. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione, trasformata in interpellanza, è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio.
5. Qualora l'interrogante sia assente nella seduta ove è iscritta all'ordine del giorno l'interrogazione, la stessa non viene discussa e viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta del Consiglio Comunale.
6. L'interrogante parla, dopo avere ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto.

**\* Articolo modificato/riscritto con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

#### Art. 54 (\*)

##### Diritto di presentazione di interpellanze

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco per iscritto interpellanze.
2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
3. Alle interpellanze viene data risposta entro il termine di 30 giorni. La risposta, di norma, è data nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il suddetto termine. Nel caso in cui nel suddetto termine non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. Se il Consigliere interessato lo richiede, l'interpellanza e la risposta sono comunicate per riassunto al

Consiglio, alla prima adunanza.

4. Qualora il Consigliere presentatore sia assente, all'interpellanza viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta del Consiglio Comunale. Qualora essa sia sottoscritta da più consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene data nella seduta del Consiglio Comunale.

5. L'interpellante parla, dopo avere ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto. È comunque facoltà dell'interpellante chiedere che all'interpellanza venga data risposta scritta.

**(\*) articolo modificato con deliberazione consiglio comunale n.38 del 4/06/2015**

**\* Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

#### Art. 55 Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.

2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco / Presidente sino a 30 minuti prima dell'apertura della seduta.

3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.

4. Il Sindaco o altro membro della Giunta o Consigliere indicato dal Sindaco, hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'Assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

#### Art. 56 (\*) Mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto d'interpellanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

2. La mozione può essere firmata anche da un solo consigliere.

La discussione della mozione, dopo che ne è stata data lettura, si apre con l'illustrazione del proponente per non più di dieci minuti. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti un consigliere per ogni gruppo.

Il consigliere che ha presentato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione ed invita a procedere alla votazione.

3. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

4. In caso di dissenso su tale decisione da parte dei consiglieri firmatari, questi ultimi possono richiedere - in apertura di seduta - che il Consiglio decida seduta stante la data della discussione con le modalità previste per la mozione d'ordine.

**(\*) articolo modificato con deliberazione consiglio comunale n.38 del 4/06/2015**

## Capo II Doveri

### Art. 57 Rispetto del Regolamento

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

### Art. 58 Assenza dei consiglieri

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo alla Presidenza, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 22 comma 9 dello Statuto.

### Art. 59 Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

2. Al fine di verificare possibili situazioni di incompatibilità, il Sindaco, ove lo ritenga opportuno, rende noti ai consiglieri, all'inizio della seduta, gli obblighi derivanti dall'art. 78 del d.lgs. n. 267/2000.

TITOLO IV  
Organizzazione del Consiglio comunale

Capo I  
Articolazione del Consiglio

Art. 60  
Articolazioni del Consiglio comunale

1. Sono articolazioni del Consiglio comunale Il Sindaco, le Commissioni consiliari, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, denominata anche Conferenza dei Capigruppo.

Capo II  
Presidenza del Consiglio comunale

Art. 61  
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutti i compiti e le funzioni connessi a tale attività previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Le funzioni vicarie relative alla presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza o di impedimento del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

Art. 62  
Esercizio di funzioni e di compiti inerenti l'attività di presidenza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco nell'esercizio delle attività di presidenza dell'assemblea consiliare o chi ne fa le veci:

- a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;
- b) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, in conformità al presente regolamento ed allo Statuto;
- c) fissa le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;
- d) coordina ogni attività necessaria ad assicurare al Consiglio ed alle sue articolazioni mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle proprie funzioni, in relazione alle esigenze rappresentate;
- e) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 dello Statuto e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
- f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza

del Consiglio stesso;

g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni;

h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

2. Il Sindaco / Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

### Capo III Commissioni consiliari

#### Art. 63 Costituzione delle Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può istituire Commissioni consiliari, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, su gruppi di tematiche omogenee.

3. La deliberazione istitutiva definisce le materie di competenza e le funzioni specifiche di ogni Commissione consiliare.

4. Le Commissioni, se permanenti, durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

5. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni Speciali e di inchiesta come previsto dall'art.26 dello Statuto.

#### Art. 64 Composizione delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari, sono composte da consiglieri comunali designati dai Gruppi consiliari con proposta scritta del Capo Gruppo al Sindaco e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 24 comma 1 dello Statuto ed il numero di voti che ciascun commissario può esprimere ai sensi dei successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ciascun gruppo consiliare esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.

3. Nelle votazioni delle Commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli

dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione cui è assegnato.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

5. Ove un Consigliere aderisca ad altro gruppo, ad esso viene attribuito un voto nelle commissioni cui il Consigliere faceva parte; gli eventuali voti ulteriori che fossero attribuiti al Consigliere medesimo vengono attribuiti al Consigliere del gruppo di provenienza con il maggiore peso in voti sino alla adozione della deliberazione formale di variazione.

6. Ciascun membro della Commissione può farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del gruppo. Il sostituto esprime i voti attribuiti al consigliere sostituito dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione.

7. Ciascun gruppo consiliare può designare un esperto che partecipa ai lavori della Commissione, comunicandone per iscritto il nominativo al Presidente della Commissione stessa. Gli esperti eventualmente designati hanno diritto alla partecipazione ai lavori della Commissione, senza concorrere alla sua valida costituzione e hanno diritto di parola solo per chiedere chiarimenti sulle questioni trattate.

#### Art. 65

#### Funzioni delle Commissioni Consiliari

1. Le Commissioni, ferme restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio.

3. Alle Commissioni possono essere attribuiti anche poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare, ma è esclusa la attribuzione o la delega, da parte del Consiglio, di poteri deliberativi.

4. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni o possono essere invitati a prendervi parte.

5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori i funzionari dell'Ente ed i rappresentanti degli organismi associativi, delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6. In materia di istituti di partecipazione le Commissioni svolgono le funzioni loro demandate dal regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, nonché quelle loro affidate dal Consiglio comunale.

Art.66  
Elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari

1. I Presidenti delle Commissioni sono eletti dal Consiglio comunale, su designazione delle Commissioni stesse.
2. La designazione avviene con la maggioranza assoluta dei voti assegnati ai consiglieri componenti la Commissione.
3. Se dopo tre votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza assoluta di cui al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. È designato il consigliere che ottiene il maggior numero dei voti. In caso di parità viene designato il consigliere più anziano per età.
4. I Presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia (es. Affari generali, bilancio e risorse economiche) sono eletti, ai sensi dell'articolo 24 comma 6 dello Statuto, con designazione riferita a componenti di gruppi di minoranza.
5. Qualora entro quaranta giorni dalla istituzione di una Commissione avente funzioni di controllo e garanzia, il Consiglio comunale non abbia proceduto alla elezione dei rispettivi Presidenti ai sensi del comma 3, si provvede alla loro nomina con la procedura prevista per i Presidenti delle altre Commissioni, con voto limitato ai soli consiglieri di minoranza.

Art. 67  
Poteri ed attribuzioni dei Presidenti delle Commissioni consiliari

1. Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente svolge le proprie funzioni avvalendosi di un apposito ufficio di segreteria individuato dal Sindaco.
3. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono assumere informazioni dal Sindaco, dagli assessori e dai dirigenti dei settori interessati, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari all'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto, del presente regolamento e della delibera istitutiva.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano individuato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 68  
Articolazioni interne delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti possono costituire al loro interno gruppi di lavoro o assegnare speciali incarichi a loro membri.

2. Le riunioni delle articolazioni interne delle Commissioni consiliari, qualora siano state formalmente istituite con deliberazione consiliare, si svolgono secondo le modalità previste dal presente regolamento per le stesse Commissioni.

#### Art. 69

##### Convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica o fax, ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta. L'ordine del giorno è comunicato al Sindaco, ai Presidenti dei gruppi consiliari, nonché agli Assessori competenti per materia e al Segretario Comunale.

3. La Commissione si riunisce altresì su richiesta scritta, indirizzata al Presidente, di almeno tre membri in rappresentanza di tre gruppi consiliari.

4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione stessa. L'argomento viene obbligatoriamente trattato qualora la proposta sia fatta da consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 70

##### Validità delle sedute e delle votazioni

1. La riunione della Commissione, in sede istruttoria, è valida quando siano presenti commissari che rappresentano la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. La presenza dei rappresentanti della metà più uno dei gruppi consiliari rende comunque valida la seduta.

2. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta l'adunanza.

3. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei voti rappresentati dai commissari, ai sensi del precedente articolo 64.

4. La Commissione può procedere all'esame di proposte di deliberazioni su argomenti di particolare rilievo, rispetto alle quali può definire un orientamento unanime, esplicitato con la votazione.

#### Art. 71

##### Partecipazione ai lavori della Commissione

1. Il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare alle sedute delle Commissioni, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.

2. Sulle proposte del Sindaco e della Giunta il Presidente può richiedere la partecipazione del Sindaco o degli assessori competenti.
3. Qualora il Presidente della Commissione ovvero i rappresentanti di almeno tre gruppi consiliari ovvero i commissari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune ritengano necessaria la presenza del Sindaco o degli assessori, questi - verificatane la disponibilità - sono tenuti ad assicurare la propria partecipazione alle sedute della Commissione.
4. Su richiesta dei rispettivi Presidenti possono essere invitati alle sedute delle Commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
5. La richiesta di partecipazione dei funzionari, dirigenti / Responsabili di Servizio del Comune, degli Amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti deve essere previamente comunicata al Sindaco a cura del Presidente.
6. Il Segretario Comunale o suo incaricato può essere richiesto di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari.
7. Qualora l'argomento in discussione sia proposto da un Consigliere comunale il Presidente lo iscrive all'ordine del giorno dei lavori della Commissione d'intesa con il proponente.

#### Art. 72

##### Disciplina delle sedute delle Commissioni

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno delle Commissioni debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento, ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque. E' data facoltà ai consiglieri di richiedere un ulteriore intervento conclusivo della durata non superiore a cinque minuti.
3. Nelle sedute aventi ad oggetto udienze conoscitive il Presidente organizza le modalità della discussione e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.
4. In caso di dissenso sulle modalità e sui tempi di intervento di cui al comma precedente, la proposta del Presidente viene posta in votazione e si ritiene approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei commissari presenti.

#### Art. 73

##### Verbalizzazione delle sedute

1. In caso di assenza del segretario verbalizzante eventualmente nominato dalla delibera costitutiva della commissione, questa individua tra i propri membri il soggetto che deve

espletarne le funzioni;

2. Il Segretario della Commissione redige, in forma di resoconto sommario, i verbali della seduta.

3. I componenti della Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni.

4. La seduta della Commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.

5. I Commissari possono procedere, presso la Segreteria della Commissione, al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali.

6. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi alla Segreteria generale per gli eventuali adempimenti previsti dal presente regolamento.

#### Art. 74

##### Pubblicità delle sedute e partecipazione di soggetti esterni

1. Le sedute delle Commissioni sono aperte al pubblico con le modalità e i limiti definiti dai Presidenti delle medesime ovvero dalla delibera consiliare costitutiva.

2. Alle sedute delle Commissioni permanenti di regola è ammessa la presenza della stampa. Il Presidente può autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche delle sedute.

3. Le sedute sono segrete quando vengono trattate questioni relative a persone. Le sedute possono svolgersi in forma segreta, su decisione della Commissione, quando l'interesse dell'ente lo richieda.

#### Capo IV

##### Gruppi Consiliari

#### Art. 75

##### Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi composti da almeno tre componenti. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.

2. I Consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei Capigruppo Consiliari, anche ai fini dell'espletamento dei compiti previsti all'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/8/2000 n°267; qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati: per il gruppo di maggioranza, nel Consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il

maggior numero di voti per lista; per i gruppi di minoranza il candidato alla carica di Sindaco ovvero, in caso di sue dimissioni, nel Consigliere, che abbia riportato il maggior numero di voti per lista;

3. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco / Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

4. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

5. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.

6. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo. La presidenza del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.

7. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletti meno di tre consiglieri, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

8. Il consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 38 del presente regolamento.

## Art. 76

### Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari denominata anche Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni attribuitele dal presente regolamento o dal Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco, ogni qualvolta lo ritiene opportuno, convoca la conferenza dei capigruppo.

3. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti.

Capo V  
Risorse e servizi per il funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 77

Supporto al Consiglio Comunale, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari

1. Al Consiglio, alle sue articolazioni organizzative previste dal presente regolamento ed ai Gruppi Consiliari è assicurato supporto dai Settori/Servizi dell'Amministrazione Comunale deputati alla cura degli affari generali ed istituzionali, nonché dal Segretario Comunale.
2. Le attività di supporto sono realizzate nel pieno rispetto delle esigenze della Presidenza, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari. A tal fine il Segretario Comunale, su richiesta del Sindaco, definisce le modalità operative per l'impegno delle risorse umane in organico in relazione a tali attività.
3. Ai Gruppi Consiliari e alle Commissioni consiliari vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 78 \*

Risorse finanziarie

1. Il Sindaco provvede a richiedere alla Giunta la iscrizione nella proposta di bilancio annuale di previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento dell'organo consiliare e dei suoi organismi comprese le commissioni comunali di cui all'art.25 dello Statuto.

**\* Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

Art. 79 \*

Gestione delle risorse destinate al Consiglio comunale.

**\* Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

Art. 80 \*

Rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento degli organismi consiliari.

**\* Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 10/06/2025**

Art. 81

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.